**Tutore e Amministratore di Sostegno**

I principali strumenti di protezione giuridica, previsti dal Codice Civile, volti a tutelare minori e adulti in difficoltà sono Tutela, Curatela e Amministratore di sostegno.

Per i minorenni troviamo la Tutela ([art. 357 c.c.)](http://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?mcod=Codice%20civile&capo=CAPO%20I%20Della%20tutela%20dei%20minori) e la Curatela ([art. 390](http://www.ricercagiuridica.com/Codici/indice.php?mcod=Codice%20civile&capo=CAPO%20II%20Dell'emancipazione) e [334](http://www.ricercagiuridica.com/Codici/indice.php?mcod=Codice%20civile&titolo=TITOLO%20IX%20DELLA%20POTESTA'%20DEI%20GENITORI) c.c.). Mentre la prima è deferita nei casi di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali, la Curatela è invece utilizzata per assistere il minore per il compimento di determinati atti, di solito di tipo patrimoniale in assenza di valide figure genitoriali. Tali incarichi vengono disposti dal Tribunale per i Minorenni o dal Giudice Tutelare. .
Quando si presume che l'incapacità del minore possa protrarsi anche alla maggiore età, può essere chiesta nell'ultimo anno di minore età apposita istanza al Giudice tutelare per la nomina di un Amministratore di sostegno che avrà effetto al compimento della maggiore età.

Per gli adulti troviamo invece l'applicazione dell'Istituto dell’Amministrazione di sostegno [(art. 404 e ss. c.c)](http://www.altalex.com/index.php?idnot=34922). Questo strumento, istituito con la l. 6/2004, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, solo limitatamente a taluni atti, ma non necessita comunque di ricorrere all’interdizione  o all’inabilitazione. L’amministrato è dunque soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di determinati atti.

E’ uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni singola persona diversa, un decreto di nomina di un amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".

L’uso dello strumento dell’Amministrazione di Sostegno ha di fatto reso inutilizzabile l’inabilitazione e contenuto moltissimo l’uso dell’interdizione, salvo nell'ambito minorile dove si continuano a nominare Tutori o Curatori ai minori, non essendo prevista per questi la figura dell'Amministratore di Sostegno. Rimangono attive inoltre in capo al Comune anche alcune Tutele e Curatele di adulti aperte prima della riforma.

L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali, anche in previsione di eventuali future incapacità. Viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale Civile competente che provvederà alla sua individuazione e nomina scegliendolo in via primaria, coma indicato dalla Legge, tra i familiari: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado., “con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario” (art. 408 c.c.);- ove non sia possibile individuare un amministratore di sostegno tra i familiari, “il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea” (art. 408 c.c.). Esiste, infine, in alcuni casi, il registro comunale degli amministratori di sostegno.

Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può addirittura individuare in anticipo la persona di cui si desidera l’assistenza, nell’eventualità di un’impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).
L'istanza può essere presentata direttamente dal beneficiario, dai parenti dello stesso ed anche dai servizi sociali e sanitari che hanno in carico il soggetto. Il ricorso non prevede necessariamente l'assistenza di un legale. .
L’Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell’ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409). .
La nomina dura dieci anni, ma può essere rinnovata, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o di persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona) possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto

motivato gli opportuni provvedimenti. (Art. 410 c.c.).

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. (Art. 411 c.c.).

Per la nomina dell’amministratore di sostegno occorre presentare ricorso indicando:

-› le generalità del beneficiario,

-› la sua dimora abituale,

-› le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno,

-› il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona); in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso.

Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. (Art. 407 c.c.).

Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’art. 406

(coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona).

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. (Art. 405 c.c.).

 Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, deve contenere:

-› le generalità della persona beneficiaria

-› le generalità dell’amministratore di sostegno;

-› la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

-› l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

-› gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

-› i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

-› la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine. (Art. 405 c.c.).

Esiste un registro per le amministrazioni di sostegno: il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno, devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.

Peraltro, il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga. (Art. 405 c.c.).

Quanto agli effetti dell’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. (Art. 409 c.c.).

Il giudice tutelare può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente. (Art. 411 c.c.).

Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona), ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato.

Quanto all’interdizione o inabilitazione, gli strumenti possono essere promossi dalle persone indicate negli articoli 414 e 415 c.c. dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Di particolare rilevanza appare la possibilità del pubblico ministero, cui ogni cittadino, parente od operatore socio-assistenziale o sanitario, potrà rivolgersi affinché dia corso al giudizio di interdizione senza necessità di attivare il ricorso per mezzo di un avvocato.

Esiste un registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore o dell’interdetto.

Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore o dell’interdetto. (Artt. 389, 424 c.c.).

 Quale tutore dell’interdetto e curatore dell’inabilitato, il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra gli stessi soggetti, e con gli stessi criteri, indicati nell’articolo 408 c.c. relativo alla “Scelta dell’amministratore di sostegno”. (Art. 424 c.c.).

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà.

La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione, oppure se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini dell’interdicendo, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta (il giudice chiede informazioni sulla persona all’autorità di pubblica sicurezza - carabinieri, polizia, vigili urbani - o ai servizi sociali), la quale dia affidamento di educare e istruire il minore, o interdetto, conformemente a quanto è prescritto dall’articolo 147 c.c. “Dovere verso i figli”. (Art. 348 c.c.).

- Non possono essere nominati tutori, curatori o amministratori di sostegno e, se sono stati nominati, devono cessare

-› coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

-› coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà;

-› coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore, o interdetto, una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore, o interdetto, o una parte notevole del patrimonio di lui;

-› coloro che sono incorsi nella perdita della potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

-› il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti. (Artt. 350, 393, 411 e 424 c.c.).

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. (Art. 408 c.c.).

Il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, decide:

1) sul luogo dove il minore, o l’interdetto, deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore, o interdetto e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa. (Artt. 371, 424 c.c.).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore, o interdetto, con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore, o interdetto, di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorrono il protutore e l’amministratore di sostegno per ciò che riguarda i doveri del loro ufficio. (Artt. 382, 411 e 424 c.c.).

Per quanto riguarda la responsabilità verso terzi, premesso che il tutelato non risponde del fatto dannoso in quanto si trova in stato di incapacità (art. 2046 c.c.), il tutore è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dell’interdetto in caso di coabitazione con esso (può esonerarsi dalla responsabilità solo provando di non aver potuto impedire il fatto).

Diversamente la responsabilità non riguarda il tutore ma i soggetti ed enti diversi preposti alla custodia.

Il tutore (unitamente alle altre figure di protezione o sostegno) non risponde di fatti di rilievo penale posti in essere dal tutelato per il fondamentale principio che la responsabilità penale è personale.

Il tutore ha la cura della persona del minore, o interdetto, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. (Artt. 357, 424 c.c.).

Cura dell’interdetto significa garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali e morali.

In particolare: trovare una adeguata sistemazione di vita, individuare le modalità di gestione e di assistenza, verificare l’idoneità nel tempo della collocazione e vigilare sull’operato degli enti preposti alle cure e all’assistenza (Comune, Asl, ecc.).

Occorre ricordare in ogni caso che vi sono alcuni atti qualificati come atti giuridici “personalissimi” i quali non sono suscettibili di rappresentanza, ovverosia atti che il tutore, per conto dell’interdetto, non può in ogni caso compiere: donazioni, testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, adozione.

Nell’amministrazione dei beni (eventuale, in quanto non tutte le tutele dispongono di patrimonio) il tutore deve garantire una corretta gestione - pena il risarcimento dei danni cagionati - e presentare al giudice tutelare ogni anno il rendiconto

Nondimeno, il compito primario del tutore è la cura ed il mantenimento dell’incapace nelle migliori condizioni che il patrimonio consente; pertanto pur operando con oculatezza il tutore non è tenuto a

conservare il patrimonio in vista di una futura eredità.

La differenza sostanziale tra interdizione e amministrazione di sostegno sta nel fatto che il tutore ha la rappresentanza completa dell’interdetto; invece l’amministratore di sostegno non si sostituisce mai completamente al beneficiario.

L’amministrato, difatti, mantiene sempre – seppur a volte in maniera limitata – una capacità di agire, tanto che deve tempestivamente essere informato dall’amministratore circa gli atti da compiere (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 4/2007).

In buona sostanza l’istituto dell’amministrazione di sostegno non certifica nessuna incapacità ma solo una impossibilità, una difficoltà: l’amministrato è un soggetto capace che deve essere sostituto o affiancato solo per determinati atti.

Nell’amministrazione di sostegno il soggetto mantiene sempre un margine residuo di capacità di agire che, pertanto, non viene cancellato ma, anzi, si tenta formalmente e sostanzialmente di tutelare ed incrementare.

Quanto alla durata del tutore, curatore e amministratore di sostegno , nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto, nella curatela dell’inabilitato, o nell’amministrazione di sostegno oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti. (Artt. 426, 410 c.c.).

L’ufficio tutelare, come quello dell’amministrazione di sostegno, è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore, o all’amministratore di sostegno, un’equa indennità.

Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono autorizzare il tutore (sentito il protutore), o l’amministratore di sostegno, a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. (Artt. 379, 411 c.c.).

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore, o l’amministratore di sostegno, dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore, o all’amministratore, soverchiamente gravoso e

vi sia altra persona atta a sostituirlo. (Artt. 383, 411 c.c.).

Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, o all’amministrazione di sostegno, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore, o l’amministratore di sostegno, se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela, o dell’amministrazione di sostegno, nei casi che non ammettono dilazione. (Artt. 384, 393, 411 c.c.).